

# COME FARE PER GUIDA RAPIDA PER GLI IMBALLAGGI COME ETICHETTARE CORRETTAMENTE GLI IMBALLAGGI



## Sommario

1. Notazioni introduttive .....	3
2. L'etichettatura: prime indicazioni .....	4
3. Soggetti obbligati .....	6
4. L'etichettatura: contenuti minimi dell'etichetta.....	8
4.1 L'etichettatura ambientale degli imballaggi monocomponente destinati al B2C .....	8
4.2 L'etichettatura degli imballaggi multicomponente destinati al B2C.....	8
4.3 L'etichettatura degli imballaggi destinati al B2B.....	9
5. L'etichettatura per gli shopper in plastica .....	10
6. L'etichettatura in sintesi.....	11
7. Casi particolari: note di chiarimento.....	12

*La guida è stata chiusa in redazione il 12 aprile 2023*



# 1. Notazioni introduttive

Con decreto 16 marzo 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha adottato, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida sull'etichettatura degli imballaggi.

L'obbligo di etichettatura è contemplato dall'articolo 219, comma 5, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (TUA). Tale disposizione testualmente recita: *“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”*.

La vigente normativa consente comunque la possibilità di commercializzare, fino a esaurimento delle scorte, i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio.

Le linee guida adottate con decreto del 16 marzo 2022 sono state elaborate alla luce delle indicazioni proposte dal Consorzio nazionale Imballaggi (Conai), al fine di supportare le imprese mettendo loro a disposizione linee guida operative e gestionali per rispondere all'obbligo di legge. In particolare, la proposta elaborata dal Consorzio è stata formulata a seguito di una serie di tavoli di confronto per analizzare e gestire gli aspetti più tecnici e le segnalazioni più frequenti pervenute da singole aziende e associazioni.

I contenuti riguardano:

- ✓ l'approccio all'etichettatura;
- ✓ i contenuti illustrati attraverso l'analisi di casistiche;
- ✓ la costruzione dell'etichettatura;
- ✓ l'entrata in vigore dell'obbligo e l'esaurimento delle scorte.

Le linee guida potranno essere aggiornate o modificate periodicamente, alla luce di nuove disposizioni di legge (nazionali e/o comunitarie), nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell'etichettatura, derivanti da consultazioni e confronti con le associazioni di imprese.

Da queste prime indicazioni discendono importanti considerazioni:

➔	Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
➔	Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo;
➔	Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
➔	Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l'identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

## 2. L'etichettatura: prime indicazioni

In virtù dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 *“tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili”*.

Deve essere evidenziato, al riguardo, che il richiamo alle norme UNI è generico, considerando inoltre la loro caratteristica di volontarietà. Pertanto, la norma sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento.

Ma quali informazioni possono essere comunicate attraverso le norme UNI a cui la norma si riferisce?

- ✓ Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi in plastica. Quando la Decisione 129/1997 non prevede una specifica identificazione per un determinato polimero, è applicabile la UNI EN ISO 1043-1 per l'identificazione di materie plastiche non incluse nella Decisione 129/1997, e la UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
- ✓ Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi multistrato in plastica. Anche in questi casi la Decisione 129/97/CE non prevede codici identificativi specifici: la norma UNI EN ISO 11469 offre un interessante supporto per la comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri.
- ✓ Autodichiarazioni ambientali. Qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell'imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 14021.

Il medesimo articolo 219 chiarisce poi che *“l'etichettatura è stata introdotta per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”*.

Le informazioni relative alle destinazioni finali degli imballaggi, sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell'imballaggio a fine vita (es. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune).

Queste informazioni riguardano:

- ✓ gli imballaggi che tal quali sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito;
- ✓ gli imballaggi che sotto forma di prodotto preconfezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito,

Risultano al contrario esclusi gli imballaggi destinati al canale commerciale/industriale, cosiddetto B2B (imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati, sono ceduti al “professionista”, vale a dire “persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo).

Da ultimo si evidenzia un altro passaggio di rilievo contenuto nel medesimo articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ovvero che *“I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei*

*materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”*

Si evince che:

- ✓ Nella identificazione per materiale il legislatore non ha previsto la discriminante della destinazione al “consumatore”, pertanto non ci sono elementi per escludere gli imballaggi destinati anche a canali professionali dalla identificazione e classificazione in base alla decisione 129/97/CE. Tutti gli imballaggi sono quindi sottoposti all’identificazione e classificazione.
- ✓ Solo relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.
- ✓ Qualora la decisione 129/97/CE non preveda specifiche identificazioni di polimeri plastici nella composizione dell’imballaggio, si può volontariamente ricorrere alle norme UNI EN ISO descritte sopra.

### 3. Soggetti obbligati

Il primo periodo del comma 5, dell'art. 219 non esplicita quali siano i soggetti obbligati ad etichettare tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI per una corretta informazione del consumatore finale.

Il secondo periodo del comma 5, al contrario, dispone chiaramente che siano i produttori i soggetti obbligati ad indicare altresì la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Alla luce della suddetta norma è quantomeno certo che i "produttori" debbano identificare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, e sono definiti dal decreto legislativo 152/2006, come *"i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio"*.

I produttori degli imballaggi sono i soggetti obbligati ad assicurare che l'informazione circa la composizione dell'imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell'imballaggio.

È fondamentale, al fine di garantire la definizione finale della composizione di un imballaggio finito, che ciascun produttore di articoli classificabili come imballaggi finiti o semilavorati, trasferisca ai soggetti successivi della filiera un'informazione il più completa possibile della loro composizione.

Ad esempio, nel caso in cui si tratti di un imballaggio multistrato in plastica, quindi costituito da più polimeri, è fondamentale che il produttore indichi al suo cliente il dettaglio della composizione dell'imballaggio. Questo perché, ad esempio, quell'imballaggio potrebbe essere accoppiato a un altro materiale, e nella definizione della codifica identificativa dell'imballaggio finito, quel tipo di dettaglio diventa essenziale.

Tuttavia, occorre considerare che la parte più significativa degli imballaggi viene immessa nel mercato, e in particolare conferita al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati. Come è noto l'etichettatura di queste unità di vendita è spesso decisa e definita dall'utilizzatore dell'imballaggio che sceglie i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging.

Inoltre, occorre considerare che sia la normativa nazionale sia quella europea stabiliscono la necessità di condivisione delle responsabilità della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio:

- ✓ uno dei considerando della Direttiva 94/62/CE afferma che *"(..) l'elaborazione e l'applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale"*;
- ✓ l'art. 217, comma 2, Dlgs. 152/2006 afferma che *"Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi di responsabilità condivisa, che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita"*.

È inevitabile, quindi, che l'apposizione dell'etichettatura ambientale diventi un'attività di condivisione tra fornitore e utilizzatore del packaging, che gli operatori potrebbero ritenere necessario regolare e formalizzare mediante accordi tra le varie parti coinvolte.

Si rileva inoltre che, in materia di sanzioni, l'articolo 261 comma 3 dispone testualmente: *"a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti"* previsti per la loro etichettatura, *"è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro"*.

La norma inquadra dunque, tra i soggetti potenzialmente sanzionabili ("chiunque"), qualunque operatore del settore che immette nel mercato tali imballaggi. Tra detti operatori vi potrebbero rientrare le seguenti categorie:

- ✓ i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- ✓ i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Pertanto il produttore dell'imballaggio è tenuto a identificare il contenuto dell'etichettatura ambientale dell'imballaggio, in particolare con riferimento alla codifica alfa numerica della Decisione 129/97 che indica il materiale di composizione, ed è tenuto in ogni caso ad assicurare che tale informazione sia resa disponibile nelle modalità accordate con il/i cliente/i.

L'apposizione fisica dell'etichettatura sull'imballaggio, sulla base di quanto obbligatoriamente reso disponibile dal/i produttore/i, e una responsabilità condivisa, che può essere regolata tramite accordi commerciali e contrattuali concordati, attraverso i quali si definisca e si espliciti il punto della filiera in cui uno degli attori coinvolti si prenda carico di tale onere.

Tali considerazioni diventano ancor più rilevanti per quelle casistiche in cui sussistano evidenti limiti fisici o tecnologici che rendono difficile, se non impossibile, l'apposizione fisica dell'etichettatura ambientale direttamente sul packaging. In questi casi (con specifico riferimento ai casi esposti dalla nota di chiarimenti diffusa dal Ministero per la Transizione Ecologica il 17 maggio 2021), se il sistema di comunicazione delle informazioni obbligatorie è fatto attraverso supporti esterni come canali digitali, siti web, documenti di accompagnamento all'imballaggio o etichette esterne, diventa ancora più importante formalizzare, attraverso un accordo, gli impegni e gli oneri di cui si fa carico ciascun soggetto della filiera, esplicitando quali soluzioni alternative si intendono perseguire per adempiere all'obbligo di etichettatura.

## 4. L'etichettatura: contenuti minimi dell'etichetta

Dalla lettura dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 si evincono 2 situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi dell'etichetta a seconda del circuito di destinazione finale degli imballaggi: **B2B (commerciale/industriale)** o **B2C (consumatore)**.

### 4.1 L'etichettatura ambientale degli imballaggi monocomponente destinati al B2C

Per gli imballaggi monocomponente destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
- b) Le indicazioni sulla raccolta.

Si suggerisce inoltre:

- ✓ di indicare la formula *“Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”*

oppure

- ✓ di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula *“Raccolta differenziata”*,

e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

La norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano *opportunamente* etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell'obiettivo. Le altre informazioni che possono essere volontariamente apposte in etichetta riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità.

### 4.2 L'etichettatura degli imballaggi multicomponente destinati al B2C

Per gli imballaggi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio una etichetta in carta adesa a una bottiglia in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione multipack di merendine). Questo perché l'identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 129/97/CE va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo.

Questo vuol dire che per ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo si deve riportare almeno:

- a) La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
- b) Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull'imballaggio di presentazione esterno.

Si suggerisce:

- ✓ di indicare la formula *“Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”*

oppure

- ✓ di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula *“Raccolta differenziata”*,

e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

La norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano *opportunamente* etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell'obiettivo. In particolare, si segnala che la seconda opzione proposta risulta già in linea con l'articolo 11 della Direttiva rifiuti, per cui gli Stati Membri devono istituire la raccolta differenziata dei rifiuti almeno per carta, metalli, plastica e vetro e, entro il 1° gennaio 2025, per i tessuti.

Quando non è possibile indicare le informazioni obbligatorie su ogni singola componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarle sul corpo principale, o sull'imballaggio di presentazione.

In questo caso, il format consigliato è il seguente:

- a) Tipologia di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica) delle diverse componenti separabili manualmente;
- b) Riferita a ciascuna tipologia di imballaggio, indicare la codifica identificativa del materiale di imballaggio di ciascuna componente separabile manualmente secondo la Decisione 129/97/CE;
- c) Riferita a ciascuna tipologia di imballaggio, riportare le indicazioni sulla raccolta, specificando in modo chiaro la famiglia di materiale/i di ciascuna componente.

Anche in questo caso, si può supportare volontariamente, con specifiche indicazioni, il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

#### **4.3 L'etichettatura degli imballaggi destinati al B2B**

Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.

Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.

## 5. L'etichettatura per gli shopper in plastica

La normativa (d.lgs. 152/2006, art. 219, comma 3-bis) ha introdotto già nel 2017 requisiti specifici per la commercializzazione e l'etichettatura per gli shopper per asporto merci biodegradabili e compostabili, per le borse ultraleggere in plastica biodegradabile e compostabile a fini di igiene e/o per alimenti sfusi (es. sacchetto per ortofrutta), ai quali si aggiungono gli obblighi di etichettatura previsti dal decreto 116 sia in relazione alle modifiche all'art. 219 comma 5 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi, sia per quanto disposto in materia di rifiuti organici con le modifiche all'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006.

Infatti, possono essere commercializzate borse di plastica con i seguenti requisiti:

- ✓ borse di plastica riutilizzabili con specifiche caratteristiche riguardo allo spessore e al contenuto di materiale riciclato, a seconda della merce commercializzata, e che non possono essere distribuite a titolo gratuito.
- ✓ borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate EN 13432 per trasporto merci.
- ✓ borse di plastica in materiale ultraleggero certificate biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile (dal 1° gennaio 2021 non inferiore al 60 per cento). I produttori delle borse biodegradabili e compostabili in materiale ultraleggero devono inoltre certificare la percentuale di materia prima rinnovabile contenuta nei loro prodotti secondo lo standard EN 16640:2017.

Tutte le borse di plastica di cui sopra non possono essere fornite/distribuite a titolo gratuito con la finalità di evitare sprechi (c.d. pricing) e devono riportare gli elementi identificativi del produttore (Cfr. art. 219, comma 3 bis, D.Lgs. n. 152/2006).

Gli obblighi di etichettatura già previsti per questi imballaggi (relativamente alla comunicazione delle loro caratteristiche ambientali) devono essere integrati con quelli previsti dal nuovo decreto, sia con riferimento alla modifica del comma 5 dell'art 219 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi, sia – per quanto concerne gli shopper compostabili – le modifiche apportate all'art 182-ter del D.Lgs. 152/2006 in materia di Rifiuti organici.

## 6. L'etichettatura in sintesi

La tabella di seguito identifica in maniera sintetica i contenuti delle Linee Guida, rappresentando in maniera schematica i temi di maggiore interesse: i contenuti, suddivisi in obbligatori e consigliati; le modalità, quindi la posizione e il formato, per le quali si propongono delle scelte preferibili ma non cogenti, e le tempistiche. Il perimetro a cui si riferiscono queste indicazioni comprende tutti gli imballaggi.

		IMBALLAGGI DESTINATI AL CONSUMO FINALE	IMBALLAGGI B2B
CONTENUTI	Informazioni obbligatorie	Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente	Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente
	Informazioni consigliate	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Indicazioni al consumatore di verificare le disposizioni del proprio Comune</li> <li>✚ Tipologia di imballaggio</li> <li>✚ Per gli imballaggi in plastica, riferimento a norme UNI per le codifiche integrative non previste nella Decisione 129/97/CE, gli imballaggi multistrato, i compositi a prevalenza plastica</li> <li>✚ Suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità</li> </ul>	
DOVE	Scelta migliore	<b>Su ciascun componente separabile</b>	
	... se non è possibile	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE su ciascun componente separabile, e le altre informazioni sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.	
	... se non è possibile	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE e le altre informazioni sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore	
FORMATO E VISUAL	Grandezza colori	Maggiore o uguale a 1,2 mm	
	Colori	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Blu per la carta</li> <li>✚ Marrone per l'organico</li> <li>✚ Giallo per la plastica</li> <li>✚ Turchese per i metalli</li> <li>✚ Verde per il vetro</li> <li>✚ Grigio per l'indifferenziato</li> </ul>	
TEMPISTICHE		L'obbligo è stato prorogato. Gli operatori del settore inoltre avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino ad esaurimento scorte	

## 7. Casi particolari: note di chiarimento

A fronte delle oggettive difficoltà operative nel prevedere l'apposizione diretta dell'etichettatura ambientale sul packaging per talune situazioni, con una nota del 17 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito come comportarsi. Si riportano, in seguito, i passaggi più significativi della nota ministeriale.

### A) Imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati.

Trattandosi di imballaggi B2B, l'identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio può essere veicolata e comunicata dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

### B) Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione

I preincarti sono definiti dalla circolare 31 marzo 2000, n. 165 dell'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale del 19 aprile 2000, si intendono gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare. Anche per questa casistica di imballaggio si rilevano difficoltà oggettive per l'apposizione fisica dell'etichettatura: si potrebbe trattare infatti di imballaggi destinati ai prodotti alimentari freschi (es. prodotti di pescheria) che non possono essere stampati, in altri casi si tratta di imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d'uso (vale a dire se saranno imballaggi o prodotti destinati all'uso domestico), in altri ancora si tratta di imballaggi preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica), e quindi non suscettibili di stampa immediata.

Per queste casistiche l'obbligo di etichettatura si considera adempiuto qualora le informazioni in merito alla composizione dell'imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore nella corretta raccolta differenziata, siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

Tale soluzione può essere adottata anche per l'etichettatura di altri imballaggi neutri destinati al consumatore finale.

### C) Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua, di importazione

Per *imballaggi di piccole dimensioni* si intendono:

- ✓ Imballaggi in cui la superficie maggiore sia inferiore ai 25 cm<sup>2</sup> – definizione tratta dal Regolamento (UE) N. 1169/2011, che indica l'obbligo di riportare sui pack alimentari le dichiarazioni nutrizionali dei prodotti contenuti e che prevede la possibilità di esentare dall'obbligo proprio gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati;
- ✓ Imballaggi con capacità non superiore a 125 ml – definizione tratta dal Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008, Art.29 paragrafo 2 e il Punto 1.5.2 della Parte I dell'Allegato I), che prevede che le sostanze classificate come pericolose, e contenute in un imballaggio, siano provviste di un'etichetta in cui figurano specifici elementi, e considera alcune deroghe a tale obbligo proprio per gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati.

In tutte queste casistiche, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l'apposizione fisica dell'etichettatura sul packaging, tali informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali, o laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti internet dell'azienda e/o del rivenditore.

Per rendere più facilmente disponibili e consultabili al consumatore finale, le informazioni ambientali obbligatorie circa la composizione e la corretta gestione a fine vita del packaging, l'indicazione è di prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle tramite gli strumenti digitali o i siti web. Tali soluzioni sono favorite anche per superare le problematiche correlate agli imballaggi multilingua e/o di importazione.

#### **D) Ricorso al digitale**

Al fine di adempiere all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sempre consentito (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull'imballaggio.

Questi strumenti possono essere utilizzati sia per facilitare la trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali e industriali, sia per veicolare al consumatore finale la natura dei materiali di imballaggio e le indicazioni sul corretto conferimento. Qualora l'imballaggio sia destinato al consumatore finale, il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull'imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc).

Per rendere disponibili le informazioni di etichettatura ambientale è quindi possibile utilizzare uno strumento digitale che rimanda ad una pagina appositamente dedicata a veicolare i contenuti sull'etichettatura ambientale che riguardano lo specifico imballaggio, a patto che l'accesso all'informazione specifica per l'imballaggio in questione risulti facile e diretta, e che detta informazione sia puntuale e non di difficile interpretazione. Si consiglia quindi di segnalare su tali canali, in modo evidente, l'imballaggio in questione, per rendere più facilmente reperibili e consultabili le informazioni al consumatore finale.